
**DECISIONE N.3/06
LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI**

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni assunti dagli Stati partecipanti nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani,

riaffermando il Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, compreso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta" (PC.DEC/557/Rev.1 del 7 luglio 2005),

richiamando la Decisione N.2/03 della undicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht sulla lotta alla tratta di esseri umani, che ha istituito, sotto l'egida del Consiglio permanente, il meccanismo OSCE per fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani,

riaffermando l'importanza di disporre di una struttura appropriata, dotata di risorse amministrative e finanziarie adeguate che possa operare a livello politico,

1. decide che il meccanismo OSCE volto a fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani, istituito sotto l'egida del Consiglio permanente, sarà modificato in modo da diventare parte integrante del Segretariato. La struttura sarà diretta da una personalità di rilievo, che fungerà da Rappresentante speciale dell'OSCE a livello politico, e sarà costituita da personale a contratto e distaccato, incluso quello dell'attuale Unità di assistenza anti-traffico, nominato o assegnato conformemente allo Statuto e al regolamento del personale dell'OSCE;

La struttura:

- (a) assisterà gli Stati partecipanti all'OSCE nell'attuazione degli impegni assunti e nel pieno utilizzo delle raccomandazioni previste dal Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta";
- (b) assicurerà il coordinamento degli sforzi dell'OSCE nella lotta alla tratta di esseri umani in tutte le tre dimensioni dell'OSCE e fungerà da centro di coordinamento delle iniziative dell'OSCE in tale settore;

- (c) rafforzerà la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati partecipanti e tra l'OSCE e altre organizzazioni pertinenti;
- (d) accrescerà il profilo pubblico e politico della lotta alla tratta di esseri umani;
- (e) opererà nell'intera area dell'OSCE e, se del caso, assisterà gli Stati partecipanti in uno spirito di cooperazione e, previa consultazione delle competenti autorità degli Stati partecipanti interessati, nell'attuazione degli impegni da loro assunti per combattere la tratta di esseri umani;
- (f) fornirà e faciliterà servizi di consulenza e assistenza tecnica nel campo legislativo e nel campo della definizione delle politiche, congiuntamente, ove necessario, con altre strutture dell'OSCE impegnate in questo ambito;
- (g) presterà consulenza ad autorità di alto rango che rappresentano i settori legislativo, giudiziario ed esecutivo degli Stati partecipanti e discuterà con loro in merito all'attuazione del Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum, e agli impegni nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani. In casi specifici che richiedono attenzione particolare, stabilirà contatti diretti in modo appropriato con lo Stato partecipante interessato e discuterà in merito alla prestazione di consulenza e di assistenza concreta, se necessario;
- (h) coopererà con i coordinatori nazionali, i relatori nazionali e altri meccanismi nazionali istituiti dagli Stati partecipanti per coordinare e monitorare le attività anti-tratta delle istituzioni statali. Il meccanismo coopererà anche con le competenti organizzazioni non governative degli Stati partecipanti. Assumerà inoltre la responsabilità, in seno all'OSCE, di ospitare e agevolare riunioni per lo scambio di informazioni ed esperienze fra i coordinatori nazionali, i rappresentanti designati dagli Stati partecipanti o gli esperti nella lotta alla tratta di esseri umani;
- (i) coopererà a stretto contatto con l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e con istituzioni dell'OSCE, con le pertinenti strutture del Segretariato, compreso l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA), l'Unità per le questioni strategiche di polizia (SPMU), il Consulente principale per le pari opportunità, nonché, ove appropriato, con le operazioni dell'OSCE sul terreno. Avvalendosi dell'esperienza acquisita in seno all'OSCE, le strutture dell'OSCE che svolgono attività in questo settore si consulteranno reciprocamente e consulteranno il Rappresentante speciale al fine di evitare duplicazioni, assicurare complementarietà e coerenza e, ove appropriato, cercare di sviluppare un approccio integrato;
- (j) coopererà e cercherà di creare sinergie con pertinenti attori internazionali, incluse organizzazioni regionali, agenzie intergovernative e organizzazioni non governative; continuerà a convocare, presiedere e organizzare iniziative congiunte dell'Alleanza contro la tratta di persone;

2. invita il Segretario Generale e il Presidente in esercizio a consultarsi in merito alla nomina di una personalità eminente con pertinente esperienza professionale e politica:

- il Segretario Generale nominerà tale personalità quale coordinatore a livello D2, con il consenso della Presidenza e conformemente alla Decisione N.15/04 della dodicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Sofia;
 - il Presidente in esercizio conferirà al coordinatore le funzioni e il titolo di Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani al fine di consentire al titolare della carica di rappresentare adeguatamente l'OSCE a livello politico. Gli Stati partecipanti saranno consultati conformemente alla Decisione N.8 della decima Riunione del Consiglio dei ministri di Porto;
3. dichiara che il Rappresentante speciale sarà responsabile politicamente nei confronti del Consiglio permanente e riferirà regolarmente a quest'ultimo, ove appropriato, previa consultazione della Presidenza in esercizio e del Segretario Generale, e conformemente alla Decisione N.13/05 della tredicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Lubiana;
 4. concorda che dal 2007 in poi le modalità di finanziamento saranno modificate in modo tale che l'attuale programma del Bilancio unificato denominato "Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani" divenga parte del programma principale attualmente denominato "Unità di assistenza contro la tratta";
 5. decide che la presente decisione emenda la Decisione N.2/03 dell'undicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht e che, se necessario, potrà essere a sua volta emendata dal Consiglio permanente.

MC.DEC/3/06
21 giugno 2006
Allegato 1

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Resa dalla Delegazione degli Stati Uniti d'America:

“gli Stati Uniti accolgono con soddisfazione la decisione sulla lotta alla tratta di esseri umani, adottata a seguito di una procedura del silenzio il 21 giugno 2006. La lotta alla tratta di esseri umani rappresenta una delle principali priorità per il nostro Paese. Esortiamo a provvedere tempestivamente alla nomina di una persona altamente qualificata per questa carica.

Gli Stati Uniti desiderano sottolineare che tale decisione non costituisce in alcun modo un precedente per la nomina di altri rappresentanti del Presidente in esercizio o per la creazione di altre cariche elevate.

Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.

Grazie, Signor Presidente.”

MC.DEC/3/06
21 giugno 2006
Allegato 2

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Resa dalla Delegazione della Turchia:

“la Turchia intende rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (Capitolo 6) delle Raccomandazioni finali delle Consultazioni di Helsinki:

Ci siamo uniti al consenso al fine di rendere possibile l’adozione di questa decisione, che istituisce una nuova struttura atta a fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani. Combattere la tratta di esseri umani è una priorità per l’OSCE e richiede una continua attenzione a livello politico. Creata per far fronte a necessità urgenti, la nuova struttura rappresenta un complesso istituzionale *sui generis*, la cui efficacia potrà essere verificata con il tempo e la pratica. Tale struttura pertanto non può costituire in nessun caso un precedente né rappresentare un modello per altre eventuali nuove strutture, incluse le “missioni tematiche”, senza far ricorso a preve consultazioni e all’elaborazione del loro quadro concettuale e organizzativo, e senza procedere alla definizione del loro mandato e delle loro funzioni.

La Turchia chiede che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.”